




SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



IL PRESIDE

VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n.3689 del 29.10.2012, ed in particolare l'art.12, comma 4;

VISTO il D.R. n.2456/2013 del 9.07.2013 di emanazione del Regolamento - Tipo delle Facoltà approvato dagli Organi deliberanti dell'Ateneo;

VISTE le delibere della Giunta del 17.07.2013 e dell'Assemblea di Facoltà assunte rispettivamente nelle sedute del 17.07.2013 e del 11.11.2013 con le quali è stato approvato il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza;

VISTE le delibere del Senato Accademico n.340/15 del 15.07.2015 e del Consiglio di Amministrazione n.238/15 del 21.07.2015, con le quali è stato approvato il nuovo testo del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario nonché nelle Assemblee di Facoltà e, le conseguenti modifiche apportate agli artt. 7 e 12 del Regolamento - Tipo delle Facoltà;

VISTO il D.R. n.2340/2015 del 31.07.2015, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento - Tipo di Facoltà, e disposto che i singoli Regolamenti di Facoltà, già approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, si intendono modificati nelle parti corrispondenti ai novellati articoli 7 e 12 del Regolamento-Tipo delle Facoltà;

VISTA la comunicazione dell'Amministrazione Centrale trasmessa con nota prot. N. 0055325 del 26.08.2015,

PRENDE ATTO e comunica che in forza degli atti sopra menzionati gli artt. 7 e 12 del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza sono modificati come risulta dal testo seguente:



ART. 7 GIUNTA

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 6 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà medesima nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche.
2. In particolare, la Giunta:
 - a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione, nonché di Master di loro pertinenza; provvede ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolge, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;
 - b) riceve le proposte relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori relative ai Dipartimenti afferenti, o ai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali ha disposto il budget; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, a fini consultivi.
 - c) approva per ciascun anno accademico il coordinamento generale e la programmazione delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio.
 - d) approva l'individuazione, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, degli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;



- e) approva un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;
 - f) approva un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
 - g) delibera in ordine alle collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
 - h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, di norma nel rispetto del principio di pariteticità delle componenti di docenza, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
 - i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, anche in rappresentanza dei professori della fascia di appartenenza, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di area didattica e di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, nel rispetto dell'art. 33, comma 3, dello Statuto. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti nella Assemblea di Facoltà. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.
4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario verbalizzante e il Segretario Amministrativo. Su invito del Presidente, possono intervenire alle sedute della Giunta come relatori, esperti in determinate materie.
5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti e inviato per conoscenza attraverso email a tutti i componenti dell'Assemblea di Facoltà



almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
11. La Giunta resta in carica per anni 3 con l'eccezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica 2 anni.
11. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili anche dai componenti dell'Assemblea di Facoltà mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
12. Il componente che non partecipa ai lavori della Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di una o più liste concorrenti.



2. La rappresentanza degli studenti in seno all'Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nell'Assemblea di Facoltà.
4. Con decreto del Preside, entro dieci giorni dall'avvenuta indizione delle elezioni degli Organi centrali con decreto rettorale, sono determinati:
 - a) il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
 - b) il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati."
5. Nel decreto saranno indicate le modalità di svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16-bis del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside in base all'elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside medesimo ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà. Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
7. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un biennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
L'elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno.
8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
1. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - con il cessare dello status di studente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 comma



2, lettere a) e b) nonché lettera d) limitatamente all'ipotesi d'iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli organi centrali dell'università, nonché nelle Assemblee di Facoltà

- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

IL PRESIDE
PROF. PAOLO RIDOLA